

DECRETO 28 ottobre 2010.

Revoca della titolarità della sede unica rurale di una farmacia del comune di Basicò.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 30 settembre 1938; n. 1706;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;

Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;

Vista la legge 16 marzo 1990, n. 48;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto n. 2053 del 6 agosto 2010;

Visto il decreto n. 66021 del 25 gennaio 1988, con il quale è stata assegnata la titolarità della sede unica rurale del comune di Basicò alla dr.ssa Biondo Paola;

Considerato che, ai sensi dell'art. 112 T.U.LL.SS., la dr.ssa Biondo Paola, già autorizzata all'esercizio di una farmacia, sede unica rurale del comune di Basicò, con il decreto sopraccitato ha rinunciato all'autorizzazione, nei termini statuiti dal predetto articolo (gg. 10);

Ritenuto, pertanto, di dover confermare la revoca del decreto n. 66021 del 25 gennaio 1988, già avvenuta con decreto dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, prot. n. 45 del 28 ottobre 2010;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica rurale del comune di Basicò è vacante.

Il presente decreto verrà notificato all'interessata con raccomandata A/R, al comune di Basicò, all'Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 28 ottobre 2010.

TRAINA

(2010.44.3005)028

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 20 ottobre 2010.

Semplificazione ed ottimizzazione delle procedure inerenti alla richiesta del parere di conformità per opere realizzate in aree vincolate a riserva naturale, e prive di autorizzazione, in regime di sanatoria edilizia, ex art. 13 della legge n. 47/85.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

E IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e sue modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia";

Visto l'ex art. 13, capo I, della legge n. 47/85 e sue modifiche e integrazioni, recante "Accertamento di conformità in regime di sanatoria edilizia per opere eseguite in assenza di concessione o di autorizzazione in aree vincolate a riserve naturali";

Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985 e sue modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive";

Visti gli articoli ex 23 e ex 24, capo IV, della legge regionale n. 37/85, e sue modifiche e integrazioni, rispettivamente, "Condizioni di applicabilità della sanatoria, e opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve";

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e loro modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva prot. n. 29593/Gab, della Presidenza, in materia di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative;

Visto il funzionigramma del dipartimento regionale dell'urbanistica, approvato con decreto n. 332 del 23 giugno 2010;

Visto il funzionigramma del dipartimento regionale dell'ambiente, approvato con decreto n. 351 del 25 giugno 2010;

Viste le specifiche competenze tecnico-amministrative della direzione regionale urbanistica in materia di vigilanza urbanistica nei parchi e nelle riserve regionali, articoli ex 23 e ex 24, legge regionale n. 37/85;

Visto di condividere la proposta nota prot. n. 410 del 15 ottobre 2010 del servizio 4, U.O. 4.2, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale dell'ambiente, con la quale si propone una modifica funzionale-amministrativa all'iter procedurale di cui agli articoli ex 23 e ex 24 della legge regionale n. 37/85, relativo al rilascio dell'"attestazione di conformità" (opere poste in regime di sanatoria edilizia, ed eseguite in assenza di concessione o d'autorizzazione in aree vincolate a riserve naturali) ex art. 13, legge n. 47/85, nel quale, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o autorizzazione previo N.O. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, trasferendo al DRU le competenze di cui all'ex art. 13 della legge n. 47/85;

Considerato che tale proposta è stata avanzata, sia per rispondere ai principi generali di snellimento delle procedure amministrative, e di semplificazione delle procedure di decisione, sia per la presenza di specifica e qualificata competenza tecnica, in materia di vigilanza urbanistica, e di tutela del territorio del dipartimento regionale dell'urbanistica;

Considerato che, essendo l'attestazione di conformità, di cui all'ex art. 13 della legge n. 47/85, un parere valutante la conformità dell'opera edilizia, eseguita senza la preventiva concessione o autorizzazione, in area vincolata a riserva naturale, in funzione sia degli strumenti urbanistici e di attuazione disposti tra le "Attività consentite e divieti titolo I, Norme per la zona A, titolo II, Norme per la zona B", di ciascun regolamento specifico, sia dei fini istituzionali e gestionali e di destinazione d'uso dell'area di riserva interessata;

Considerato che si ritiene, al fine di agevolare i compiti d'ufficio del DRU, di coinvolgere gli enti gestori delle riserve naturali nella procedura di emanazione dell'atte-

stazione di conformità, in quanto enti diretti conoscitori delle peculiarità ambientali e territoriali dell'area protetta ad essi affidata.

Considerato che la proposta di verifica e rilascio di parere (attestazione di conformità ex art. 13, legge n. 47/85) da parte dell'ente gestore della riserva naturale, consente di agevolare la procedura tecnica ed amministrativa sia una maggiore tutela ambientale e territoriale dell'area protetta, sia per consentire un contratto diretto con l'utente presentante l'istanza di conformità;

Considerato che in atto, sia il dipartimento regionale dell'urbanistica, sia il dipartimento regionale dell'ambiente risultano, in calce al relativo funzionigramma, coinvolti nel medesimo iter procedurale relativo al rilascio dell'attestazione di conformità (N.O.), ex art. 13 legge n. 47/85 nelle aree vincolate a riserve naturali secondo le procedure di cui agli articoli ex 23 e ex 24 della legge regionale n. 37/85;

Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di dover rendere omogenea la competenza di quest'Assessorato, in materia di vigilanza e sanatoria edilizia, di fatto spettante al DRU, e di seguito, consentire una semplificazione e snellimento delle procedure di cui all'ex art. 13 legge nazionale n. 47/85;

Al fine di rendere unico l'iter decisionale (N.O.) spettante a quest'Amministrazione ai sensi dei citati articoli ex 23 e, ex 24 della legge regionale n. 37/85, con una semplificazione e snellimento delle procedure d'emanazione del parere di conformità (ex art. 13, legge n. 47/85);

Fermo restante tutti gli adempimenti di cui all'ex art. 13 della legge n. 47/85 "Attestazione di conformità", derivanti dalle competenze in materia di pianificazione urbanistica, tutela del territorio e del paesaggio degli altri enti regionali, provinciali, comunali e statali;

Decretano:

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il previsto accertamento di conformità di cui all'ex art. 13, legge n. 47/85, per opere edilizie realizzate in assenza di concessione o autorizzazione, in aree sottoposte a vincolo di riserva naturale, secondo la procedura di cui agli articoli ex 23 e ex 24, legge regionale n. 37/85, sarà emanato mediante N.O. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, direzione regionale urbanistica, sentito il CRPPN (Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale).

Art. 2

Per i compiti assegnati dal presente decreto, il dipartimento regionale dell'urbanistica si avvarrà del parere dell'ente gestore della riserva in cui ricade l'opera posta in regime di sanatoria edilizia, secondo quanto disposto dal citato ex art. 13 della legge n. 37/85.

Art. 3

Per l'emanazione del parere di cui all'art. 2 del presente decreto, l'ente gestore si potrà avvalere del personale dell'ufficio tecnico urbanistico del comune interessato territorialmente dall'area di riserva.

Art. 4

La documentazione richiesta e l'iter procedurale tecnico ed amministrativo, necessari all'ottenimento dell'atte-

stazione di conformità di cui all'ex art. 13 della legge n. 47/85, saranno specificati in uno, con successiva circolare emanata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, direzione regionale dell'ambiente.

Art. 5

L'ente gestore è onerato di inviare per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale dell'ambiente, quanto deliberato ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 ottobre 2010.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente,
dirigente generale ad interim del dipartimento regionale
dell'urbanistica: GELARDI*

(2010.44.2974)007

DECRETO 26 ottobre 2010.

Revoca del decreto 9 settembre 2010, concernente avviso pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.2.1.1 - asse 3 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto l'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto l'art. 119 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;

Visto l'asse 3 del P.O. FESR 2007/2013 "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo";

Visto l'obiettivo specifico dell'asse 3.2 del PO FESR 2007-2013 "Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo";

Visto l'obiettivo operativo dell'asse 3.2.1 "Rafforzare la valenza e l'identità naturalistica dei territori specifici";

Vista la linea di intervento 3.2.1.1 che prevede: "Azioni rivolte al sostegno di attività di società ed associazioni impegnate nella tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente e delle risorse naturali, al fine di aumentare la sensibilità sui temi ambientali attraverso la pratica di attività motorie ecocompatibili, compresi interventi di adeguamento ciclabile di sentieri esistenti (con esclusione del sostegno ai costi di gestione e funzionamento catg. nn. 56, 24)";

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del